

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- che in esecuzione dell'ordinanza del TAR della Campania Sez. II di Salerno n. 19/17, al fine di integrare il contraddittorio, è stato notificato alla Regione Campania, in data 27/01/17, il ricorso promosso da Matrone Maria Concetta e Anna Maria, rappresentate e difese dagli Avv.ti Domenico Romano e Aldo Storace, per l'accertamento della illegittima occupazione dei fondi di proprietà delle ricorrenti, nell'ambito delle procedura espropriativa intrapresa per la realizzazione del metanodotto opera di pubblica utilità "*Diramazione per Lettere I° tratto*" e del conseguente diritto al risarcimento del danno; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale;

- che il TAR Campania, Sez. II di Salerno, con sentenza n. 1536/17, pubblicata in data 26/10/17, ha dichiarato il difetto di giurisdizione in ordine alla domanda di condanna al pagamento della indennità da occupazione legittima; ha accolto, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso in questione e, per l'effetto, ha condannato il Ministero delle Attività Produttive, la SNAM s.p.a. e la Regione Campania, in solido, e per quanto di rispettiva competenza, alla restituzione, in favore delle ricorrenti, dei fondi di loro proprietà in quanto indebitamente occupati mediante la rimozione delle opere eventualmente eseguite e la loro riduzione in pristino; ha condannato il Ministero delle Attività Produttive, la SNAM s.p.a. e la Regione Campania, in solido, al risarcimento dei danni in favore delle ricorrenti, da liquidarsi secondo i criteri di cui in motivazione, e con esclusivo riferimento, per ciò che concerne la sola Regione Campania, ai danni occorsi successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 164/2000; ha condannato il Ministero delle Attività Produttive, la SNAM s.p.a. e la Regione Campania, in solido, al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 2.000,00 oltre accessori nella misura di legge, oltre al pagamento delle spese di CTU che si liquidano nell'importo di € 3.000,00, oltre accessori di legge;

VISTE

- la nota prot. n. 0731149 del 07/11/17 con la quale il difensore della Regione Campania ritiene che la prefata sentenza appare scevra da possibili censure e non suscettibile di impugnativa;

- la nota prot. n. 0778620 del 27/11/17 con la quale Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive – U.O.D. Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia rappresenta l'opportunità di proporre appello in parte qua, esclusivamente in riferimento al risarcimento danni;

RITENUTO:

- quindi, di appellare innanzi al Consiglio di Stato la sentenza n. 1536/17, pubblicata in data 26/10/17, resa dal TAR Campania, Sez. II di Salerno;

VISTI:

- gli artt. 51 e 66 dello Statuto Regionale;

Su proposta del Dirigente

D E C R E T A

- per le ragioni in premessa specificate, di proporre appello innanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR Campania Sez. II di Salerno n. 1536/17, pubblicata in data 26/10/17, emessa nel giudizio promosso da Matrone Maria Concetta e Anna Maria c/ Regione Campania ed altri;
- di dare ampio mandato all'avv. Maria Vittoria de Gennaro dell'Avvocatura Regionale, eleggendo domicilio per la funzione presso l'Ufficio di Rappresentanza della Regione Campania sito in Roma alla Via Poli n. 29;
- di trasmettere copia del presente decreto alla Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive – U.O.D. Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia della Regione Campania.

- Avv. Maria d'Elia-

m.c.